

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 163555 dell'8 ottobre 2013

Oggetto: Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - liberalizzazioni

Si fa riferimento alla richiesta di informazioni inviata per e-mail, nella quale la S.V., titolare di una tabaccheria e in possesso della licenza per la vendita di quotidiani e periodici, lamenta il rifiuto, da parte del distributore locale, di consegnare la merce richiesta.

Evidenzia, che tale rifiuto sarebbe dovuto al fatto che, a detta del distributore, non vi sarebbe alcuna legge che lo obbligherebbe alla consegna, benché meno il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

Nell'evidenziare, pertanto, che il citato decreto legislativo prevede che possano essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita anche le rivendite di generi di monopolio, chiede un parere dirimente al riguardo.

Stante quanto sopra, la scrivente Direzione Generale fa presente di essersi già più volte espressa sul tema, inviando per conoscenza quanto rappresentato anche al Dipartimento per l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si richiama, comunque, l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale al comma 1 dispone che: "1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono».



Stante quanto sopra, si evidenzia che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, sia esse ingannevoli che aggressive, è stata introdotta dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (attuativo della direttiva 2005/29/CE "direttiva sulle pratiche commerciali sleali") che ha così modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. "Codice del Consumo", sostituendo gli articoli dal 18 al 27.

Si richiama, in tal senso, l'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, il quale attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di inibire la continuazione delle pratiche commerciali scorrette, eliminandone gli effetti, sia d'ufficio che su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.

Ai sensi del successivo comma 3 "L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza (...). L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione (...)".

Altresì, ai sensi del comma 4 "In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro".

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)